

siti in Nebera, Versione Napoli, via Giovanni da Pr  
cida N. 35, confinanti con altre due case di Giusep  
po Firetto, moglie del compratore, quali due case  
formano l'altra metà delle suddette intere case di  
maggiore grandezza, con case dei fratelli Pasquale  
e con case di Stefania Brambilla, notate nel ca  
tasto fabbricati di Nebera all'art. 2445 sotto  
nome di Pasquale fratelli Pietro, Michele e Gi  
ovanni fu Filippo, dipendenti dall'imp. di S. 15,  
di cui d'accordo si carica alle due case, che oggi si  
vendono la rata che ad esse spetta in L. 750.

per anni soggetti alla feudiaria e all'annuo canone enfiteu  
ticum luffing pro di lire cinque e centesimi dieci, dovute a chi di  
diritto, quali per i franchi d'arretti, l'acquiescente  
si accetta e si obbliga pagare in quanto alla feudiaria  
dal prossimo finveste e in quanto al canone  
dalla scadenza dell'anno venturo.

Delle predette due case terrane il fig. Pedalino aveva  
la proprietà, il materiale possedimento da oggi in  
poi perpetuamente di unita a tutte le affezioni,  
dipendenze ed accessori.

Perchè il fig. Firetto spogliandosi d'ogni diritto ragione  
azione, che ha e vanta nelle medesime due case terrane,  
in investito e surroga nel più ampio e valido modo il  
fig. Pedalino, in favor del quale ha già speso

110  
to la reale tradizione come di legge.  
La presente compra-vendita è stata convenuta  
ed accettata per il prezzo di lire precento e cinquanta  
Scigotto (L. 357) che il fig. Ausimino Firetto  
obbliga d'avere ricevuto in moneta di corso  
legale nel Regno dal fig. Tommaso Pedalino,  
a cui rilascia ampia e valida quietanza.

387  
Dichiaro il fig. Firetto che le due case terrane pre  
dette che oggi vende al fig. Pedalino sono quelle  
spesso formanti la metà di due case di maggiore  
grandezza, che egli acquistò da potere del figg.  
Michele e Giovanni Pasquale fu Filippo, in  
virtù d'atto del ventiquattro febbrajo mille  
ottocentonovantotto, rogato dal Not. Nicolo  
Prisquis, registrato il quindici Marsopetto al N. 598.  
Le parti rinunziano a qualsiasi eccezione  
d'ufficio.

Infittivamente a quanto sopra il fig. Firetto  
promette e si obbliga di garantire e rendere  
indenne il fig. Pedalino per tutti i possibili  
casi d'evizione o di qualsiasi molestia in generale  
che egli potrà soffrire, relativamente alle enumerate  
due case terrane come sopra da lui comprate  
e a tal uopo concede ed è in speciale ipoteca in favo  
re del fig. Pedalino, che accetta, per la somma di